



Linee Guida di funzionamento della figura del Garante dei Ricercatori

- I ricercatori¹ in servizio possono rivolgersi al Garante dei Ricercatori al fine di redimere eventuali controversie o per presentare reclami nei confronti di altri ricercatori o supervisor ai sensi di quanto previsto dal punto “*Reclami e ricorsi*” della Carta Europea dei Ricercatori.
- Il ricorso al Garante dei Ricercatori è informale e non si sostituisce alla tutela giurisdizionale in senso proprio.
- Il Garante assume la trattazione del caso **su richiesta scritta del soggetto interessato che invierà l’istanza tramite mail all’indirizzo garante.ricercatori@polito.it**. Il Garante non si farà carico delle richieste pervenute sotto forma anonima e non può adottare alcuna iniziativa senza il preventivo espresso consenso dell’interessato.
- Il Garante al fine di addivenire alla soluzione del caso:
 - **fissa un appuntamento** con il soggetto istante;
 - indirizza l’interessato verso il soggetto competente per la trattazione del caso qualora la **fattispecie sottopostale non è di sua competenza**.

Se il **Garante ritiene che la fattispecie rientri tra le sue competenze:**

1. richiede al soggetto interessato una **relazione scritta**, al fine di meglio contestualizzare la fattispecie, e ogni altro ed eventuale documento utile ai predetti fini;
 2. richiede la sottoscrizione **dell’apposito modello in tema di privacy**;
 3. consiglia alla persona interessata la modalità più idonea alla soluzione del caso;
 4. procede con una convocazione con del terzo/i coinvolto/i, **nel caso in cui si renda necessario/opportuno un confronto con lo stesso/i**;
 5. può proporre **incontri congiunti** al fine di addivenire alla soluzione del caso;
 6. può accedere agli atti amministrativi inerenti il caso in esame.
- L’intervento del Garante dovrà concludersi nel **termine di 90 giorni** dall’inizio della procedura, ossia dalla ricezione della relazione scritta.
 - Il Garante, qualora i fatti risultanti siano tali da giustificare l’azione di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare, provvede ad informare il Rettore il quale procederà con le azioni ritenute opportune.
 - Il Garante adotterà ogni utile azione per salvaguardare la riservatezza personale dei ricercatori che decideranno di rivolgersi a lui.

¹ Con il termine ricercatore si intende la definizione contenuta nella sezione 3 della Raccomandazione della Commissione Europea riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (2005/251/CE), che include tutti coloro che svolgono attività di ricerca in qualsiasi fase della carriera e con qualsiasi ruolo: dal dottorato, all’assegno di ricerca, al ricercatore a tempo determinato e indeterminato, fino al professore di I e II fascia